

## CITTADINANZA

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano

### CITTADINANZA ITALIANA PER STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA

I cittadini stranieri, residenti legalmente in Italia, possono richiedere l'acquisto della cittadinanza italiana, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti e modifiche, nei casi sotto indicati:

#### 1. RICONOSCIMENTO A STRANIERO RESIDENTE, DISCENDENTE DI AVO ITALIANO (art. 1 legge 91/1992)

Il cittadino straniero, residente legalmente in Italia, discendente da avo (padre, madre, nonno, nonna) cittadino italiano, può chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana inoltrando apposita richiesta al Comune di Fiuminata. Alla domanda deve essere allegata la sottoelencata documentazione:

- Estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove nacque;
- Atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- Atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero;
- Atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di destinazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
- Certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555

#### 2. RICONOSCIMENTO DI STRANIERO MAGGIORENNE (art. 2 legge 91/1992)

Il cittadino straniero maggiorenne, se riconosciuto da cittadino italiano, conserva la propria cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento, di scegliere la cittadinanza italiana.

#### 3. ACQUISTO CON MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ PER STRANIERO NATO IN ITALIA (art. 4 legge 91/1992 e art. 33 del D.L. 69/2013 così come modificato dalla legge di conversione n. 98/2013)

Il cittadino straniero nato in Italia, che ha vissuto (con residenza) in Italia legalmente, senza interruzione fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data

#### 4. RICONOSCIMENTO PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO (art. 5 legge 91/1992)

La cittadinanza può essere concessa per matrimonio in presenza dei seguenti requisiti: essere cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino italiano da almeno 2 anni e legalmente residente in Italia oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero qualora, al momento dell'adozione del decreto di conferimento della cittadinanza non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione persone dei coniugi. I suddetti termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

#### 5. RICONOSCIMENTO PER RESIDENZA IN ITALIA

La cittadinanza può essere concessa:

- allo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
- al cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea che risiede legalmente da almeno 4 anni nel territorio italiano;
- all'apolide e al rifugiato politico che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano;
- allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni;
- allo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all'adozione;
- allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano.

Per i punti 4 e 5 sopra indicati (art. 5 e 9 della legge n. 91/1992), va presentata richiesta presso la locale Prefettura e in caso di concessione della cittadinanza italiana l'interessato dovrà prestare il proprio giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di residenza entro 6 mesi dalla notifica del decreto di concessione della cittadinanza, pena la non efficacia del decreto stesso.

COSTO

Contributo previsto dall'art. 1 c.12 della legg n. 94/2009

UFFICIO DI RIFERIMENTO

Servizi Demografici – Ufficio Stato Civile

Via Roma 30

62025 FIUMINATA